

Codice A1421A

D.D. 6 febbraio 2020, n. 64

Associazione Scuola Materna Coniugi Autretti, con sede nel Comune di Cuneo. Approvazione nuovo statuto.



ATTO N. DD-A14 64

DEL 06/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Associazione Scuola Materna Coniugi Autretti, con sede nel Comune di Cuneo. Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Scuola Materna Coniugi Autretti", con sede in Cuneo (Frazione San Rocco di Castagnaretta), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 14/01/2020, per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita in data 14.11.2019, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Michele Testa in data 14.11.2020, Repertorio n. 35914, registrato a Cuneo il 28.11.2020 al n.11740 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.G.R. n. 85-4419 del 04.12.1995.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche al fine di permettere maggiori semplificazioni operative.

E' stata inoltre dettata dalla necessità di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di rinuncia espressa da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a nominare un membro di diritto, nonché dalla volontà di ridurre a cinque i componenti del consiglio stesso.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9/1972;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto dell'associazione " Scuola Materna Coniugi Autretti", con sede in Cuneo (Frazione San Rocco di Castagnaretta), composto di 24 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Fto Livio Tesio

Allegato

STATUTO

CAPO I

Origine, Scopo, Patrimonio

Art. 1

Origine

L'Asilo Infantile fu fondato in data 24 giugno 1893 a seguito di donazione da parte dei Coniugi Autretti, con il cospicuo concorso della Cassa di Risparmio di Cuneo e della cessata Cassa Rurale di San Rocco Castagnaretta.

Con Regio Decreto in data 1° maggio 1913 fu eretto in ente morale. E' stato privatizzato con Delibera della Giunta Regionale N. 85 - 4419 in data 4 dicembre 1995.

Nell'anno scolastico 2000/01 ha ottenuto la parità ai sensi della legge 10 marzo 2000 numero 62 con protocollo 488/3522 del 28 febbraio 2001.

La scuola dell'infanzia viene ora denominata Scuola Materna "Coniugi Autretti" e ha sede nel Comune di Cuneo, Via Demonte n. 16 (Frazione San Rocco Castagnaretta).

Art. 2

Scopo

L'Associazione "Scuola Materna Coniugi Autretti" non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è quello di accogliere i bambini in età prescolare di ambo i sessi e di provvedere all'educazione globale del bambino secondo la visione cristiana della vita. Tutte le azioni educative promosse sono finalizzate a riconoscere, ascoltare, sostenere ciascun bambino, favorendo un percorso educativo rispondente ai suoi bisogni e nel contempo attento agli aspetti relazionali con i pari e con l'adulto.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobiliari.

Patrimonio indisponibile costituito da:

- immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Associazione "Scuola Materna Coniugi Autretti" identificato in Catasto Fabbricati al Comune di Cuneo al Foglio 81 - particella 83 - subalterni 4, zona 1, categoria B/5, classe 2, consistenza 38 mq;

Foglio 81 - particella 83 - subalterno 5, zona 1, categoria B/5, classe 2, consistenza 13 mq;

Foglio 81 - particella 83 - subalterno 6, zona 1, categoria B/5, classe 2, consistenza 5323 mq..

Patrimonio disponibile costituito da:

- beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come da inventario depositato presso la sede dell'Associazione;

- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati e da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote degli associati;

- le rette;

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;

- di ogni eventuale contributo ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

L'Associazione potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e Privati.

CAPO II

Organi dell'Associazione – Compiti ed attribuzioni

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vicepresidente

Art. 6

Assemblea degli associati

Sono associati:

a) tutte le persone di maggiore età che ne facciano richiesta. Essi sono ammessi con deliberazione dell'assemblea degli associati;

b) uno dei due genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sui bambini che frequentano la scuola per la durata della frequenza del bambino.

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare per il miglior raggiungimento dell'obbiettivo che si propone l'Associazione.

Per gli associati di cui al punto b) la quota di associazione è compresa nella prima retta di frequenza del bambino.

L'importo della quota associativa viene definito anno per anno dall'assemblea degli associati.

Viene meno la condizione di associato nei seguenti casi:

- per la decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa **annuale** o quando non si interviene, senza giustificato motivo **a tre sedute consecutive** all'Assemblea;

- per le dimissioni volontarie;

- per esclusione conseguente a comportamenti dell'associato in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, da deliberarsi dall'Assemblea degli associati.

Quando il bambino cessa di frequentare la scuola, il genitore perde la qualifica di associato di cui al punto b) e può assumere quella di socio ai sensi del punto a).

Tutti coloro che sono considerati associati vengono iscritti nell'apposito Libro degli associati.

Art. 7

Competenze dell'assemblea degli associati

Le competenze dell'Assemblea degli associati sono le seguenti:

- l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del Bilancio;
- le delibere di modifica dello Statuto, con la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
- le delibere sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- le delibere sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili e mobili;
- le delibere sull'ammontare delle quote associative.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di **avviso scritto**, **trasmesso** tramite raccomandata a

mano, e-mail oppure Whatsapp almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

Art. 9

Svolgimento dell'assemblea degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con presenza di almeno la metà degli associati o loro delegati. In seconda convocazione, che si terrà il giorno successivo alla prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni, direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità previste e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti dell'assemblea.

Le deliberazioni concernenti persone sono previste a scrutinio segreto.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

L'Associazione "Scuola Materna Coniugi Autretti" è retta da un consiglio di Amministrazione costituito da:

- tre membri eletti dall'Assemblea degli associati;

- un membro di diritto: il parroco "pro tempore" della comunità di San Rocco Castagnaretta o suo delegato stabile;

- da un rappresentante nominato dal Comune di Cuneo.

Il Parroco e il rappresentante del Comune di Cuneo saranno sempre associati onorari.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per la loro attività.

Art. 11

Elezione dei Consiglieri

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'articolo 9.

Qualora nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'articolo 10 si procederà ad ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12

Decadenza e dimissioni

Decadono dalla carica di consigliere coloro che:

- sono dimissionari;

- hanno perso la qualifica di soci di cui al punto b) dell'articolo 6 perché genitori di bambini che lasciano la scuola materna.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dall'associato che nelle ultime elezioni per il consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo **almeno una volta** all'anno per la predisposizione del bilancio entro il 31 maggio di ogni anno. Esse sono convocate dal Presidente a mezzo di avviso scritto, e-mail oppure WhatsApp da recapitarsi ai Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro otto giorni dalla data della richiesta.

Art. 14

Competenze del Consiglio Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;
- redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico educativo;
- propone all'assemblea degli associati eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento;
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'assemblea.

Art. 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richiede maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti.

Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 16

Verbale di Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il verbale originale sarà munito del timbro dell'Associazione e custodito presso la sede dell'Associazione stessa.

Art. 17

Elezioni del Presidente e Vice - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento di tutti i consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

Presidente

Art. 18

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca l'Assemblea dell'associati e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone enti o istituzioni;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni o il consigliere più anziano d'età.

CAPO IV

Art. 19

Segretario - Referente contabile

Il Segretario/Referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone esterne allo stesso.

Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dell'assemblea che firma unitamente al Presidente e collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, è inoltre, il responsabile delle risorse dell'Associazione, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Il segretario/referente contabile cura, inoltre, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione, il disbrigo della corrispondenza.

Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme e il personale.

Il Segretario/referente contabile dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

CAPO V

Norme generali di amministrazione

Art. 20

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea degli associati approva il bilancio dell'esercizio precedente.

L'Associazione:

- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e

svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

- ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;

- l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito della scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3 lettera c), del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze numero 200/2012.

Art. 21

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio l'Associazione potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, sempre senza scopo di lucro e non contrastanti con gli scopi dell'Associazione, indicati all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 22

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati. In caso di scioglimento approvato l'eventuale patrimonio dell'Associazione residuo dalla liquidazione di ogni passività verrà posto a disposizione di analoga istituzione oppure devoluto alla Parrocchia di San Rocco Castagnaretta, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento

di attività nel campo educativo o socio-assistenziale, affinché venga utilizzato per fini socio-assistenziali, quali centro anziani e case di riposo.

Capo VIII

Disposizione Finale

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria

Art. 24

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà insediarsi nella composizione prevista dall'articolo 10 del

Presente Statuto.

*1/1 dele: dati Adde: "lo peti" 2/2 dele: dell'assemblea"
3/3 dele: VIII Adde: VI" Tra possibile approvate con
quattro parole cancellate*

Vincenzo Pellegrino

inchiostro

